

NEWSLETTER SICUREZZA E AMBIENTE

GENNAIO 2018

GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO



Sono sempre più numerose le aziende che, nel corso dei mesi, hanno l'opportunità di confrontarsi con l'alternanza scuola-lavoro.

La diffusione di questo metodo didattico ha generato però un po' di confusione all'interno delle aziende per la determinazione dei ruoli e delle responsabilità sugli obblighi di formazione e sulla sorveglianza sanitaria in relazione ai ragazzi coinvolti nel progetto.

Per definire alcuni di questi aspetti ci viene incontro l'utile intervento di **"Sicurezza in alternanza scuola lavoro"**, a cura di Roberto Curtolo dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana.

Si precisa che l'istituzione scolastica è "tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dell'alternanza scuola lavoro e ad assicurare le relative misure di prevenzione e gestione, garantendo sia la tutela degli allievi, mediante strutture ospitanti 'sicure', sia la loro informazione-formazione".

Inoltre si specifica che il dirigente scolastico deve:

- formare gli studenti con un corso sulla sicurezza a carattere generale, come riportato nel documento Inail del 2013 "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola";
- garantire la sorveglianza sanitaria ove necessario mediante visita preventiva da parte del medico competente dell'istituzione scolastica o mediante specifiche convenzioni attivate dagli USR (Ufficio Scolastico Regionale) con le Aziende Sanitarie Locali o altre strutture pubbliche;
- assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti;
- stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- designare un tutor interno che sia adeguatamente formato in materia di sicurezza".

L'azienda deve:

- integrare la formazione già erogata dalla scuola con una specifica, informando l'allievo sui rischi generali e specifici dell'azienda, riferiti alla mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto;
- mettere a disposizione i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) qualora la mansione svolta dall'allievo lo preveda;
- individuare un tutor aziendale con competenze anche in materia di sicurezza.

Per quanto concerne la formazione si riafferma che quella generale spetta alla scuola, mentre la formazione specifica compete alla struttura ospitante in base alla classificazione del settore di rischio; solo qualora essa non fosse in grado di garantirla, può delegare la scuola ad impartirla, con specifica convenzione.

Altro aspetto particolarmente delicato è quello relativo alla sorveglianza sanitaria degli allievi; in particolare:

- se nella scuola è presente il medico competente spetta a lui la certificazione dell'idoneità dello studente;

- se nella scuola non è presente il medico competente è a carico dell'impresa ma risulta obbligatoria solo in pochi casi, proprio in virtù della natura dell'attività svolta dai ragazzi, di apprendimento in affiancamento e non tramite esecuzione diretta.

Facendo riferimento al già citato documento Inail, si segnala che in generale, secondo le disposizioni vigenti, "anche laddove siano previste attività di laboratorio, è difficile che si vengano a creare condizioni di rischio per la salute tali da prevedere la sorveglianza sanitaria. In ogni caso, si potrebbe ipotizzare un sistema di sorveglianza a livello di anamnesi, ovvero che gli studenti riferiscano sul proprio stato di salute (ipersensibilità a prodotti e malattie allergiche)".

In generale, se gli obblighi non sono soddisfatti, la responsabilità primaria è a carico dei soggetti dell'impresa.

SACCHETTI BIODEGRADABILI, COSA C'E' DA SAPERE



In merito all'attuazione della direttiva 2015/720/UE in materia di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica sono giunti all'associazione quesiti relativi ai sacchetti di bio-plastica o, più in generale, a quel ampio campo di prodotti definibili come buste, sporte, shopper, imballaggi, ecc. Poiché a questo riguardo la normativa è vasta e articolata, le polemiche relative alle norme nuove (o presunte tali) sono state particolarmente vivaci e c'è scarsa chiarezza, abbiamo raccolto i vostri quesiti e ci siamo confrontati con i funzionari del Ministero dell'Ambiente che si sono occupati della materia.

Riportiamo qui sotto le risposte fornite ai vostri primi quesiti puntuali fermo restando la disponibilità ministeriale ad affrontare con noi altre specifiche situazioni, domande, perplessità, atteso che le casistiche e le problematiche che proponete servono anche al Ministero stesso per

comprendere le difficoltà degli imprenditori e valutare l'applicabilità della norma. È in preparazione, di intesa con i colleghi che, a vario titolo e con diverse competenze, si stanno occupando della materia, un'altra serie di quesiti, oggetto di prossimo incontro.

D.1 I sacchetti "vecchi" già acquistati prima del 31.12.17, possono essere utilizzati fino all'esaurimento delle scorte o devono essere smaltiti?

R1. I sacchetti vecchi - se sono fuori norma e non soddisfano le specifiche tecniche prescritte - non possono essere utilizzati fino ad esaurimento scorte ma devono essere smaltiti. Il periodo transitorio che intercorre tra emanazione della legge ed entrata in vigore è già trascorso con il 1/1/2018.

D2. Vi è un prezzo obbligatorio per la vendita dei nuovi sacchetti o il venditore può liberamente stabilirlo?

R2. Non c'è un prezzo obbligatorio di vendita; esso viene stabilito liberamente dal venditore, tanto che si incontrano legittimamente sul mercato prezzi differenti per lo stesso tipo di oggetto.

D3. I sacchetti di plastica forata a protezione del pane (quelli che di solito si trovano al supermercato, il cosiddetto "pane confezionato") sono esclusi dagli obblighi relativi ai sacchetti ultraleggeri?

R3. Sì; confermo che questi sacchetti esulano dal campo di applicazione della recente norma sugli ultraleggeri. Si tratta infatti di un tipo di imballaggio diverso dalla busta usata per i prodotti sfusi. Il pane confezionato in busta - come ad esempio il pacco di altri prodotti da forno come i biscotti già confezionati - non è soggetto al pricing obbligatorio.

D4. In base alla normativa vi è l'obbligo di inserire nello scontrino fiscale a fronte di una vendita di un prodotto (quale ad esempio uno shampoo) qualora sia fornito anche lo shopper in plastica?

R4. Questo caso è diverso da quello che si riferisce ai sacchetti di plastica ultraleggeri che si usano per confezionare i prodotti alimentari sfusi. Vi è comunque l'obbligo di dare un prezzo alle borse di plastica fornito dall'esercente utilizzate per trasportare qualsiasi prodotto; tale prezzo deve risultare dallo scontrino.

D5. Tutte le imprese (non solo le imprese che vendono alimentari) devono adeguarsi alle nuove regole e hanno quindi l'obbligo di cedere il sacchetto a titolo oneroso (lavanderie, tabaccherie, farmacie, ecc.)?

R5. Le norme che riguardano le buste ultraleggere (biodegradabilità, compostabilità, spessore inferiore ai 15 micron, percentuale crescente di prodotto riciclato e ora anche la prezzatura, ovvero l'apposizione della indicazione di prezzo sullo scontrino di vendita) devono essere osservate solo dalle imprese che vendono prodotti sfusi alimentari. Le imprese che distribuiscono altri tipi di prodotti non utilizzeranno le buste ultraleggere ma altri tipi di shopper con caratteristiche e obblighi diversi. Si consideri che la circolare ministeriale effettua una ricognizione-sunto delle norme da applicare a tutti i tipi di borse di plastica.

VIDEOSORVEGLIANZA E TELECAMERE SUL POSTO DI LAVORO



Sia per motivi di security che per ragioni organizzative, le aziende ormai fanno largo uso di videocamere all'interno e all'esterno dei luoghi di lavoro.

Si ricorda però che, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in difetto di Accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, hanno l'obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all'installazione ed all'utilizzo dell'impianto, rilasciata

dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza.

Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione, ovvero in più regioni, possono presentare apposita istanza o alle singole sedi territoriali dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro ovvero alla sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Nella sezione modulistica del sito www.ispettorato.gov.it sono presenti i nuovi modelli della istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza e di sistemi di controllo a distanza diversi dalla videosorveglianza con l'esatta indicazione della documentazione necessaria da allegare alla medesima.

L'istanza è soggetta all'imposta di bollo nella misura di euro 16,00, così come il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla sede centrale o territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Questi i moduli presenti nella sezione:

- Istanza di autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi
- Istanza di autorizzazione all'installazione di impianti localizzazione satellitare
- Istanza di autorizzazione all'installazione di altri strumenti di controllo
- Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo

SPORTELLO SICUREZZA SUL LAVORO



SPORTELLO SICUREZZA SUL LAVORO

Confartigianato Torino ha attivato
lo SPORTELLO per la SICUREZZA sul LAVORO!

Il servizio è GRATUITO ed è rivolto a tutti gli Associati.

Lo Sportello Sicurezza offre Assistenza e Consulenza personalizzata gratuita ai propri associati, utile per fare un “checkup” completo sulla regolarità della propria posizione in merito agli obblighi sulla Sicurezza.

Per maggiori informazioni contattare

l' Ufficio Ambiente e Sicurezza - Via Fréjus, 106 – Torino

Tel. 011 50.62.156/134

(Ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30)

E-mail: infoambiente@confartigianatorino.it - t.cinque@confartigianatorino.it